

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università della Ricerca
PROTOCOLLO

20 DIC 2013

Prot. 22520



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0001049 - 19/12/2013 - REGISTRAZIONE



Corte dei Conti
UFFICIO di CONTROLLO sugli ATTI
del MIUR, del MIBAC,
del MIN SALUTE e del MIN LAVORO

20 MAR 2014

Reg. / Foglio 688

1999 anno (Direttore) MARTINANA

CORTE DEI CONTI



0001709-20/01/2014-SCCLA-Y31PREV-A

zione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

VISTO l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

VISTO l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;

VISTO l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

VISTO l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2013, reg. 6 foglio 118, con il quale, ai sensi



81



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

di quanto previsto dall'art. 62 comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, vengono stabilite le modalità di utilizzo e gestione del FIRST, nonché le procedure per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie;

VISTO in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2013, n. 115 che, rispettivamente, prevedono che le *“complessive disponibilità del FIRST [...] sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* e *“sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi [...], gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi”*.

CONSIDERATO che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2013 sono pari ad euro 63.148.104,00;

RITENUTO opportuno promuovere iniziative volte a creare meccanismi di supporto e incentivazione ai giovani ricercatori attraverso la realizzazione di un sistema capace di valorizzare l'eccellenza e l'autonomia dei talenti nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione ai bandi europei;

DECRETA

Articolo 1 (Ripartizione disponibilità)

1. Le risorse disponibili sul capitolo 7245, p.g. 01 riferite al “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica – FIRST” del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno finanziario 2013, pari ad € 63.148.104 sono così ripartite:
 - a) Euro 9.472.215 per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 2, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 94.722,15 euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;





Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- b) Euro 5.000.000 per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 3, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 50.000 euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- c) Euro 48.675.889 per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 4, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 1.460.276,67 euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2

(Iniziative destinate a progetti internazionali)

1. L'assegnazione di Euro 9.472.215 è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando vengono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
 - a. Favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente.
 - b. Favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

(Iniziative destinate a Social Innovation)

1. L'assegnazione di Euro 5.000.000 è destinata a interventi riguardanti attività di Social Innovation attraverso l'attribuzione di premi a soluzioni di particolare rilievo innovativo presentate in risposta a specifiche "sfide" lanciate dal Ministero.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'intero territorio nazionale e prioritariamente i settori e le aree tecnologiche individuate dal Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea.
3. Attraverso gli interventi di cui al precedente comma 1 sono premiate soluzioni innovative connesse a fabbisogni concreti di cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni.
4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi sono definiti in specifici bandi del Ministero in coerenza con quanto disposto dal DM n. 115/2013 e in osservanza delle seguenti indicazioni:
 - a) I soggetti ammessi a presentare le domande dovranno prioritariamente essere, individualmente e congiuntamente, persone fisiche di età non superiore ai 30 anni, imprese industriali esistenti da non più di 6 anni dalla data di pubblicazione del bando, Università, Enti Pubblici di Ricerca, Organismi di Ricerca;
 - b) Le domande dovranno essere presentate secondo modalità telematiche attraverso piattaforme a tale scopo dedicate;
 - c) I criteri di valutazione e selezione delle domande dovranno riguardare prioritariamente la qualità dei soggetti proponenti, la rilevanza innovativa della proposta, la capacità dei risultati proposti di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 3;
5. I premi dovranno essere di entità fissa e predeterminata nell'apposito avviso, secondo misure non superiori, unitariamente, ai 500.000 Euro.

Articolo 4

(Iniziative destinate a giovani ricercatori)

1. L'assegnazione di € 48.675.889 è destinata a specifici interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il ricambio generazionale e l'autonomia scientifica dei giovani ricercatori presso le università e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche oggetto del Programma Horizon 2020.
2. Le aree tecnologiche interessate sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitività dei giovani ricercatori italiani rispetto ai bandi dell'ERC, e più in





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- generale nella internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, anche attraverso l'utilizzo di modelli e di sistemi di valutazione più aderenti a quelli in uso presso l'ERC.
4. Possono accedere ai bandi giovani dottori di ricerca, con distanza temporale dal dottorato o specializzazione di area medica, se precedente, non superiore a 6 anni, presentando, esclusivamente per via telematica, progetti di ricerca originali, nei quali sia indicata l'istituzione pubblica ospitante ("host institution").
 5. I criteri di valutazione, fissati con apposito bando, sono definiti dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 240/2010. Lo stesso bando definisce le modalità di valutazione ex-post, da affidare ad esperti scientifici di livello internazionale.
 6. I fondi, vincolati all'esecuzione del progetto, sono assegnati in unica soluzione alla "host institution".

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla G.U.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
U.C.B. - MIUR

Visto n. 59 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n.123/2011

Ron.a. 17/04/2014

~~IL DIRETTORE~~

~~IL DIRIGENTE~~

~~Dott. Fabrizio Ridolfi~~

